CAMERA DEI DEPUTATI N. 3583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUCA, CALZOLAIO, FERRANTE, GIACCO, SBARBATI, UCCHIELLI, CARLI, GATTO, POLENTA, BONITO, GERARDINI

—

Norme in materia di vincoli sulle risorse idriche in rapporto alle preesistenti utenze ENEL

Presentata il 15 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 36 del 1994 recante « Disposizioni in materia di risorse idriche » pur sancendo, all'articolo 2, che « l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico » non ha risolto l'annoso problema dei rilevanti oneri finanziari che l'ENEL pretende dai soggetti che hanno ottenuto dallo Stato il vincolo e la concessione per la captazione e l'adduzione di acque per usi civili.

La legge 4 febbraio 1963, n. 129, autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato. L'articolo 5 della medesima legge delegava al Governo la emanazione di norme intese, tra l'altro, a disciplinare il vincolo delle risorse idriche ai fini dell'attuazione degli acquedotti pubblici a servizio degli agglomerati urbani e rurali, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le norme aventi valore di legge, necessarie all'attuazione del piano acquedotti che il Governo era stato delegato ad emanare dall'articolo 5 della legge n. 129 del 1963, sono state approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Tali norme modificano sostanzialmente la disciplina del testo unico sulle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sia per quanto riguarda l'articolo 51 (riserva per importanti usi pubblici), sia per quanto riguarda gli articoli 45, 46 e 47 (*sottensioni ed interferenze con utenze preesistenti*).

Le norme approvate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 stabiliscono infatti che:

il Ministro dei lavori pubblici dispone con propri decreti il vincolo sulle acque

destinate agli acquedotti dal piano regolatore, indicando negli stessi decreti le portate da utilizzare e gli abitati da servire (articolo 1);

il vincolo ha la durata di venticinque anni e può essere prorogato per altri venticinque (articolo 3);

in deroga alle vigenti disposizioni del testo unico, nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal piano (articolo 6);

il rinnovo delle utenze può essere negato quando risulti incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate (articolo 11).

Il nuovo istituto del vincolo attua una maggiore tutela dell'uso pubblico delle acque rispetto al limitato contenuto della riserva di cui all'articolo 51 del testo unico n. 1775 del 1933.

Per quanto riguarda la sottensione o la interferenza con le utenze preesistenti, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 dispone che « per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o concessione il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Tale disposto non assicura però una conveniente tutela dei numerosi nuovi acquedotti del piano regolatore che interferiscono con preesistenti utenze ENEL, a causa di una inspiegabile mancanza di coordinamento delle nuove disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 con le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL.

L'articolo 4, primo comma, numero 9, di tale legge dispone infatti che « le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordate dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto ».

La ragione di tale norma va ricercata sia nella esigenza di definire i rapporti, tra lo Stato e l'Ente, insorgenti dalla applicazione dell'articolo 25 del testo unico (passaggio in proprietà dello Stato delle grandi derivazioni per forza motrice al loro termine) sia, più in generale, nella esigenza di tutelare le competenze idrauliche delle utenze trasferite dallo stesso Ente da istanze di concorrenza da parte di privati terzi.

Infatti, alla disposizione che le concessioni delle utenze trasferite all'ENEL non hanno scadenza, non può essere attribuito il significato che le concessioni stesse sono perpetue e immutabili ma soltanto il significato che per l'uso di forza motrice non ci possono essere altri aspiranti concessionari delle acque utilizzate.

La permanenza in perpetuo delle concessioni all'ENEL dovrebbe pertanto venire meno in presenza di una legge intervenuta per assicurare, con specifici vincoli, il soddisfacimento di altri bisogni prioritari.

Non sarebbe del resto logico che la legge istitutiva dell'ENEL avesse inteso congelare senza limiti di tempo, al di fuori di qualsiasi procedimento amministrativo atto a comparare i fabbisogni dei diversi settori, la quantità di risorse idriche da utilizzare ai fini della produzione di energia elettrica.

D'altronde il decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968, che dispone il vincolo delle risorse idriche per i nuovi acquedotti, è successivo alla legge n. 1643 del 1962, istitutiva dell'ENEL e, poiché manca nel detto decreto qualunque riserva o eccezione per quanto riguarda le acque delle concessioni trasferite allo stesso Ente, non v'è ragione di ritenere che tali acque siano state sottratte al potere del Ministro di vincolarle ai sensi di legge.

La diversa interpretazione della sopracitata norma della legge n. 1643 del 1962, attualmente sostenuta dall'ENEL nei riguardi degli acquedotti di piano regolatore, non solo impone a carico dei comuni o dei loro consorzi oneri molto gravosi, ma

contraddice sia i princìpi della vecchia legislazione sulle acque, sia le norme della legge n. 129 del 1963, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, e della legge n. 36 del 1994 che afferma l'uso prioritario dell'acqua per uso umano.

L'ENEL richiede infatti, per la perdita di potenza provocata dai nuovi acquedotti, l'indennizzo di cui all'articolo 45 del testo unico, in perpetuo.

A parte la contraddizione della estensione a tempo indeterminato di disposizioni di legge fondate per loro natura sulla durata limitata, la richiesta dell'ENEL vanifica l'intendimento del legislatore (desumibile anche dalla lettura degli atti delle discussioni, sia in Commissione lavori pubblici sia in Aula, della legge n. 129 del 1963) di tutelare le nuove utenze acquedottistiche riconoscendo alle stesse la preminenza su qualsiasi altro uso.

L'applicazione letterale dell'articolo 4 della legge n. 1643 del 1962 renderebbe infatti impossibile il vincolo previsto dal decreto n. 1090 del 1968 nel caso di interferenza con utenze ENEL, dal momento che tale vincolo ha effetto dalla data di scadenza delle utenze sottese.

La istituzione dell'ENEL non può determinare l'effetto di una inammissibile perpetua alienazione in favore dello stesso Ente di beni demaniali quali le acque pubbliche, annullando ogni facoltà di destinare le risorse idriche, anche se impegnate da vecchie utenze, a nuove utenze di preminente importanza sociale, altrimenti la pubblicizzazione della produzione e distribuzione della energia elettrica si risolverebbe in un ingiusto danno per utenze pubbliche di preminente interesse quali i civici acquedotti.

È quindi necessario eliminare le discordanze tra la legge istitutiva dell'ENEL e quelle sul piano regolatore generale degli acquedotti, equiparando le utenze ENEL a tutte le altre, ai soli fini dell'indennizzo per sottrazione di potenza da parte dei nuovi acquedotti, previsti nel piano regolatore generale, predisposto in applicazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Viene a tal fine presentata la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per le acque che abbiano già formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo disposto dall'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, ha effetto dalla data di scadenza fissata negli originari provvedimenti di riconoscimento o di concessione, o nei provvedimenti di rinnovo, o comunque dalla data di cessazione delle relative utenze, anche per le derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) all'atto della sua istituzione, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Per le derivazioni concesse all'ENEL dopo la sua istituzione, il vincolo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di scadenza dei termini di durata previsti dall'articolo 21 del citato testo unico n. 1775 del 1933.

3. Resta valido, per ogni altro fine, quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, numero 9, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3583
Lire 500